

## ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Oggi 3/12/1991 nei locali del Telefono Rosa di Treviso sono presenti:

Fia Colleoni, Anna Florio, Daniela Zambon, Aurora Piovesan, Francesca Miglioranza,  
Silvana Casellato, Annabella D'Este, Marica Biasuzzi, Silvia Notari, Silvia Businello,  
Luciana Deambrogi

le quali dichiarano di voler costituire l'Associazione culturale denominata "Telefono Rosa di Treviso", che avrà sede in Treviso, Castrette di Villorba, Via Roma n° 182.

- 1) L'Associazione non ha scopi di lucro ed è a carattere di volontariato.
- 2) Il patrimonio sociale sarà costituito dalle quote versate dalle associate e dal ricavato di sovvenzioni e contributi da parte di Enti pubblici o privati di Lire 1.000.000 (un milione).
- 3) Scopo dell'Associazione è sviluppare ed approfondire tematiche a carattere esclusivamente femminile, promuovere l'emancipazione, la liberazione della donna come soggetto sociale.

Nell'ambito di tali finalità il "Telefono Rosa di Treviso" si pone all'ascolto ed all'accoglienza rispetto a problematiche legate alla violenza.

Per promuovere tale scopo l'Associazione, attraverso seminari, dibattiti, mass media e stages, intende favorire la diffusione di una coscienza di sé, di una più matura solidarietà tra donne nel pieno rispetto della diversità di cui è portatrice ogni singola soggettività.

Per realizzare tali finalità l'Associazione ritiene opportuno avviare forme di collaborazione e di rapporto con le istituzioni pubbliche e mantenere buoni rapporti relazionali con i servizi sociali pubblici e privati presenti nel territorio.

- 4) L'Associazione è retta dalle norme contenute nello Statuto.
- 5) Il Consiglio Direttivo è formato da sei membri.
- 6) Le componenti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni.

Le componenti quali uniche socie fondatrici assumono la carica di componenti del primo Consiglio Direttivo dell'Associazione ed eleggono quale:

Presidente Daniela Zambon  
Vice Presidente Aurora Piovesan  
Segretaria Silvia Notari

La rappresentanza dell'Associazione è affidata alla Presidente.

## STATUTO

### ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione "Telefono Rosa di Treviso". L'Associazione ha sede in Treviso - Castrette di Villorba - Via Roma, 182. L'Associazione agisce nei limiti della L. 266/91, L. 40/93.

### ARTICOLO 2 - FINALITÀ ED ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha la finalità di approfondire tematiche a carattere esclusivamente femminile, promuovere l'emancipazione, la liberazione, l'affermazione della donna come soggetto sociale, la riflessione, il dibattito sul tema relativo alla violenza in particolare quella sessuale contro le donne all'interno e fuori della famiglia.

### ARTICOLO 3 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi delle associate;
- b) dai beni acquistati con questi contributi;
- c) da ogni altro provento.

Le socie che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'Associazione non possono vantare diritti sul patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo e le entrate di cui all'art. 4, che risultino non spese, dovranno essere destinate al raggiungimento di finalità identiche o similari a quelle statutarie e perseguite da altre associazioni di donne.

I modi ed i termini saranno stabiliti dall'assemblea delle socie.

### ARTICOLO 4 - LE ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annuali;
- b) dal reddito del patrimonio;
- c) dai contributi, elargizioni, lasciti, donazioni da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici e privati, finalizzati al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- d) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- e) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

### ARTICOLO 5 - SOCIE

Possono essere socie dell'Associazione tutte le donne che, riconoscendosi nelle finalità di cui al precedente art. 2, si impegnano ad accettare lo Statuto e ad attenersi alle deliberazioni che regolamenteranno la vita sociale.

Le aderenti all'Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

La qualità di socia dà diritto a ricevere regolarmente i materiali prodotti dall'Associazione, ad essere informata sulle attività, ad usufruire dei servizi culturali e documentari predisposti nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto alla assemblea.

Le socie si distinguono in:

- a) Socie fondatrici: sono le donne che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e che hanno elaborato il progetto di costituzione nel territorio della regione Veneto di una struttura logistica per le donne maltrattate.
- b) Socie ordinarie: sono le donne che, presentate da almeno due socie fondatrici oppure da altre due socie, chiedono, condividendone le finalità, di far parte dell'Associazione.

La qualità di socia si acquista con l'approvazione all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 6 - RECESSO OD ESCLUSIONE DELLE SOCIE**

Le socie cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni, quando ne diano comunicazione scritta alla Presidente. Le dimissioni avranno decorrenza immediata, salvo il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- b) per esclusione, nei casi di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto, di morosità e di incompatibilità con la natura degli scopi perseguiti dall'Associazione;
- c) per perdita dei requisiti che hanno permesso l'ammissione.

Sull'esclusione delibera l'Assemblea delle socie con la maggioranza dei due terzi delle presenti, sentita la socia interessata. In questi casi la delibera è validamente assunta se la convocazione del Consiglio Direttivo ne contiene l'espressa previsione specifica in apposito punto all'ordine del giorno.

La socia che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte dell'Associazione, perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

#### **ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- 1) La Presidente;
- 2) La Vice - Presidente;
- 3) L'Assemblea Generale delle Socie;
- 4) Il Consiglio Direttivo;
- 5) La segretaria;

#### **ARTICOLO 8 - LA PRESIDENTE**

La Presidente è eletta dal Consiglio Direttivo, convocato in apposita adunanza, a maggioranza di due terzi delle presenti.

La Presidente dura in carica due anni e può essere rieletta.

La Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, sovrintende alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

In caso di urgenza la Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone allo stesso tempestivamente Ed in ogni caso alla riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o impedimento della Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dalla Vice - Presidente.

Ad ogni altro effetto la Presidente - in caso di assenza o impedimento - è sostituita dalla Vice - Presidente, anche nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

## **ARTICOLO 9 - L'ASSEMBLEA GENERALE DELLE SOCIE**

L'Assemblea Generale delle Socie è composta dalle socie ordinarie e fondatrici.

L'Assemblea:

- a) discute tutte le linee generali di attività dell'Associazione;
- b) delibera sul programma di attività e sulle iniziative che le vengono sottoposte dalla Presidente, dal Consiglio Direttivo e dalle singole Socie;
- c) approva il bilancio e le relazioni del Consiglio Direttivo;
- d) procede alla nomina delle cariche sociali attribuitele dal presente Statuto;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservata alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa della Presidente, su iniziativa della Vice - Presidente, del Consiglio Direttivo e su richiesta di almeno la metà delle Socie.

Salvo quanto espressamente previsto dall'art. 6 per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, si applicano le seguenti norme:

- 1) le adunanze sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno due terzi delle Socie, o in seconda convocazione quale che sia il numero delle presenti;
- 2) le deliberazioni sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno i due terzi delle Socie, o in seconda convocazione quale che sia il numero delle presenti;
- 3) le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice;
- 4) l'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti delle associate.

È ammesso il voto per delega. La delega può essere conferita soltanto ad altra Socia e deve essere conferita in forma scritta.

Ogni Socia può essere portatrice di una sola delega.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire per iscritto.

## ARTICOLO 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all'art. 2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale delle Socie.

Si riunisce due volte l'anno e delibera a maggioranza assoluta delle proprie componenti e resta in carica per due anni.

Esso è composto da componenti elette dall'Assemblea Generale di tutte le Socie con le modalità e maggioranza di cui all'art. 7.

Il Consiglio Direttivo nomina tra le proprie componenti la Presidente, la Segretaria dell'Associazione e la Vice - Presidente.

Il Consiglio Direttivo può altresì istituire specifiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare alla responsabilità di una delle sue componenti ed eccezionalmente a donne che non ne facciano parte.

Delibera il regolamento interno delle attività dell'Associazione.

Predispose il bilancio preventivo ed il conto consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Delibera sulle liti attive e passive. Stabilisce le quote associative per le diverse categorie di Socie.

Tutti gli organi di nomina del Consiglio Direttivo possono essere da questo revocati in ogni momento e decadono in ogni caso alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato, oltre che dalla Presidente, da almeno un terzo delle sue componenti quando lo richiedano.

## ARTICOLO 11 LA SEGRETARIA

La Segretaria assicura la redazione dei verbali dell'Assemblea Generale, ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali e provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo dell'Associazione.

La Segretaria viene eletta, tra le componenti del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dall'art. 9.

## ARTICOLO 12

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile

AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO di TREVISO

70 FEB. 2009

Reg. to il ..... al N° 1459 Prt. S.3<sup>a</sup> ESENN'

Esatti € .....

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

L'OPERATORE TRIBUTARIO  
(Annamaria Bielecki)



la Presidente  
*Pirella*

TELEFONO ROSA DI TREVISO  
ONLUS

Piazza Duomo, 19 - 31100 TREVISO  
Tel. e Fax 0422.583022  
e.mail: [telefonorosatreviso@libero.it](mailto:telefonorosatreviso@libero.it)



## ARTICOLO 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo che definisce le linee e le priorità delle attività di cui all'art. 2 ed elabora i programmi annuali e pluriennali di ricerca e di lavoro da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea Generale delle Socie.

Si riunisce due volte l'anno e delibera a maggioranza assoluta delle proprie componenti e resta in carica per due anni.

Esso è composto da componenti elette dall'Assemblea Generale di tutte le Socie con le modalità e maggioranza di cui all'art. 7.

Il Consiglio Direttivo nomina tra le proprie componenti la Presidente, la Segretaria dell'Associazione e la Vice - Presidente.

Il Consiglio Direttivo può altresì istituire specifiche sezioni di lavoro e di ricerca da affidare alla responsabilità di una delle sue componenti ed eccezionalmente a donne che non ne facciano parte.

Delibera il regolamento interno delle attività dell'Associazione.

Predispose il bilancio preventivo ed il conto consultivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Delibera sulle liti attive e passive. Stabilisce le quote associative per le diverse categorie di Socie.

Tutti gli organi di nomina del Consiglio Direttivo possono essere da questo revocati in ogni momento e decadono in ogni caso alla scadenza del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato, oltre che dalla Presidente, da almeno un terzo delle sue componenti quando lo richiedano.

## ARTICOLO 11 LA SEGRETARIA

La Segretaria assicura la redazione dei verbali dell'Assemblea Generale, ne cura la tenuta, riscuote le quote annuali e provvede in genere ad ogni adempimento amministrativo dell'Associazione.

La Segretaria viene eletta, tra le componenti del Consiglio Direttivo, con le maggioranze previste dall'art. 9.

## ARTICOLO 12

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO di TREVISO

10 FEB. 2009

Reg. to il

al N°

1759

Prov. 3<sup>a</sup> ESENTI

Esati €

PER IL DIRETTORE IL DELEGATO

L'OPERATORE TRIBUTARIO

La Presidente  
*Stefania*

TELEFONO ROSA DI TREVISO  
ONLUS

Piazza Duomo, 19 - 31100 TREVISO  
Tel e Fax 0422 583022  
e mail [telefonorosatreviso@libero.it](mailto:telefonorosatreviso@libero.it)